

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- MODULO 1: formazione generale -



Data: 03 ottobre 2013



MODULO 1: programma dell'incontro

Ore 8.00 - 8.15

Registrazione dei partecipanti

Ore 8.15 - 8.45

La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Ore 8.45 - 9.30

Il sistema di prevenzione aziendale

Ore 9.30 - 10.00

L'informazione e la formazione dei lavoratori; i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Ore 10.00 - 10.15

Intervallo

Ore 10.15 - 10.45

Gli organi di vigilanza e controllo nei rapporti con le Aziende

Ore 10.45 - 11.45

Regime sanzionatorio, tutela assicurativa, statistiche e registro degli infortuni

Ore 11.45 - 12.00

La valutazione dei rischi




LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO







E ora io da dove parto per spiegargli la "626"?







Intanto una precisazione: la 626 è abrogata!!!





Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Quanti articoli? Quanti allegati?

In totale:

- 306 articoli;
- LI (leggasi 51) allegati...



Art. 306.

Disposizioni finali

- 1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.
- 2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
- 3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.
- 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si da' attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonche'da altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addi' 9 aprile 2008

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

NAPOLITANO

Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Turco, Ministro della salute
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Bonino, Ministro per le politiche europee
Scotti, Ministro della giustizia
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Amato, Ministro dell'interno
Parisi, Ministro della difesa
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Ferrero, Ministro della solidarieta' sociale
Mussi, Ministro dell'universita' e della ricerca
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Scotti



Innanzitutto:

"LA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO" E' DISCIPLINATA DA UN COMPLESSO DI NORME SUCCESSIVE E PRECEDENTI, OVVERO:





Per spiegare la 626 partiamo dall'inizio!!!

Allora: 89/391/CEE...

...che vi dice?



E' la Direttiva "MADRE"!



...Titolo I del D.Lgs. 626/94: DISPOSIZIONI GENERALI!!!

LA DIZIONE DELL'ART. 118 A DEL TRATTATO: "I REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA IN OTTICA DI PROGRESSO" E' STATA INSERITA AL FINE DI CONSENTIRE A TUTTI QUEI PAESI CHE AVEVANO NORME DI SICUREZZA POCO PROTETTIVE (NON ERA IL CASO DELL'ITALIA) DI METTERSI ALLO STESSO LIVELLO DEGLI ALTRI PAESI

Rendetevi conto però che l'UE si è ispirata alla nostra normativa!!!






Sono i capisaldi della nostra legislazione nei confronti della sicurezza e dell'igiene sul luogo di lavoro!!!







Il legislatore degli anni '55 ragionava in maniera diversa rispetto al legislatore del '94!


E' cambiata l'OTTICA!!!



Una curiosità: cosa si faceva nel 1955?

- 29 aprile Italia: Il presidente della Camera Giovanni Gronchi, esponente della sinistra democrsitiana, viene eletto Presidente della Repubblica Italiana al quarto scrutinio con i voti di DC, PCI, PSI, MSI e di una parte dei deputati monarchici.
- 19 novembre Italia: va in onda sul Programma Nazionale la prima puntata del quiz televisivo *Lascia o raddoppia?* condotto da Mike Bongiorno.
- 11 dicembre Roma: in un convegno svoltosi al cinema Cola di Rienzo, a seguito di una scissione della sinistra del Partito Liberale Italiano, nasce il Partito Radicale.
- 14 dicembre Sulla base di una mozione canadese l'Italia entra a far parte delle Nazioni Unite.
- 20 dicembre La firma dell'accordo bilaterale per il reclutamento della manodopera italiana apre la strada all'emigrazione di massa in Germania. Nei decenni successivi partiranno dall'Italia quattro milioni di connazionali, in gran parte meridionali.

Infatti mentre prima il lavoratore "SUBISCE"







E dal '94 al 2008...cosa è successo?



E' successo che è il lavoratore che ragiona in maniera diversa rispetto al lavoratore del '94!



E' cambiato IL MONDO DEL LAVORO!!!











VOI DOVETE CAPIRE CHE LA SICUREZZA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA SIETE VOIII

tutto



IL PIU' GRANDE PERICOLO PER LA SALUTE DEI LAVORATORI DI UNA STRUTTURA SANITARIA E' SPESSO UN ATTEGGIAMENTO PSICOLOGICO POCO ORIENTATO ALLA PREVENZIONE

ANCHE DOPO UNA INFORMAZIONE ADEGUATA SUI RISCHI LAVORATIVI LE RAGIONI DI QUESTO ATTEGGIAMENTO SONO DA ATTRIBUIRE A VARIE CAUSE:

- SCARSA ATTENZIONE RISPETTO AI COMPITI DA SVOLGERE ("HO COSE PIU' IMPORTANTI DI CUI OCCUPARMI)
- FATALISMO ("GLI INFORTUNI ACCADONO E ACCADRANNO SEMPRE")
- TROPPA CONFIDENZA ("L'HO SEMPRE FATTO E NON E' MAI SUCCESSO NIENTE")
- · INGIUSTIFICATO SPREZZO DEL PERICOLO ("IN QUESTO MODO FINISCO PRIMA")
- · MANCANZA D'INFORMAZIONE ("NON SAPEVO CHE FOSSE PERICOLOSO")
- · SCARSO SENSO DI RESPONSABILITA' ("NON RIENTRA TRA I MIEI COMPITI")
- DIMENTICANZA ("NON MI RICORDAVO CHE FOSSE PERICOLOSO")
- · NONCURANZA ("MA COME SI PUO' CON TANTE COSE CHE HO DA FARE")

IL PREVENIRE GLI INFORTUNI DIPENDE ESSENZIALMENTE DA DUE FATTORI:

- · UN ADEGUATO IMPEGNO DELL'AZIENDA NEL REALIZZARE AMBIENTI DI LAVORO RISPONDENTI Al NECESSARI REQUISITI DI IGIENE E SICUREZZA.
- · UN COMPORTAMENTO CORRETTO DA PARTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO.





Tenendo presente che:

1)- innanzitutto la sicurezza COSTA!!! Far fronte poi agli obblighi dopo che l'attività è operante...COSTA ANCORA DI PIU'!!!

- secondo la legge per definizione DEVE essere astratta e generale, ovvero IL LEGISLATORE NON E' IL PADRE ETERNO!!!

LA "SICUREZZA" VA FATTA TENENDO BEN PRESENTI DE REQUISITI

- Principio A.L.A.R.A. (livello di accettabilità del rischio)

A as (tanto)


L low A as R reasonable A achievable (basso) (quanto) (ragionevolmente) (raggiungibile)

- APPROPRIATEZZA

CAPACITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DI RISPONDERE CON EFFICACIA AI BISOGNI DI BENESSERE DELLE PERSONE INTERESSATE - UTENTI, OPERATORI SANITARI, VISITATORI E TIROCINANTI - NEL CONTESTO SPECIFICO.

- INTEGRAZIONE CON I REQUISITI DI QUALITA' E AMBIENTE
- COESSENZIALITA' DELLA SICUREZZA CON LE CONOSCENZE, FATTI E TEORIE (SAPERE) CON LE ABILITA' (SAPER FARE) E GLI ATTEGGIAMENTI (SAPER ESSERE).






Come è

Tenete ben presente che tra com'è e come dovrebbe essere...c'è sempre uno scalino!!! Il vostro lavoro quotidiano è di rendere questo scalino il più basso possibile!!!



IL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE





Art. 15, D.Lgs. 81/08:

MISURE GENERALI DI TUTELA


Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

Lettera cdi ispirazione dell'UE

L'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico

Lettera d): è un "vademecum" quotidiano

Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo



Organizzazione del lavoro



Definizione dei soggetti (art. 2, D. Lgs. 81/08)



DATORE DI LAVORO

l soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;



Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

PREPOSTI

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;







Art. 2, D.Lqs. 81/08:

DEFINIZIONI

Comma 1, Lettera a): "LAVORATORE"

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al

lavoratore così definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.











Mah...



Art. 4, D.P.R. 547/55:

OBBLIGHI DEI D&L, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI



...cosa ci diceva già l'art. 4 del D.P.R. 547/55?



L'art. 4 del D.P.R. 547/55 <u>individua i soggetti destinatari</u> della normativa prevenzionistica, partendo da un obbligo comune di osservare tutte le disposizioni antinfortunistiche, precisando, poi, che i doveri e le connesse responsabilità sono ascritte "nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze".



In conclusione...

Il DdL, il dirigente ed il preposto sono titolari di diritto (ed in relazione alle reciproche competenze) di una frazione dell'obbligazione di sicurezza.





I dirigenti quindi organizzano, coordinano e controllano le attività lavorative a seconda del grado di autonomia decisionale che gli è stato delegato o che, esercitano, rappresentando una figura intermedia




Il preposto sorveglia, sovrintende e controlla le attività esequite da uno o più lavoratori, considerato che non è a lui affidato il compito di adottare le necessarie misure di prevenzione, ma solo quello di far osservare quelle misure già disposte da altri, date le peculiari capacità tecniche e la limitata autonomia decisionale.


LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI PREVENZIONALI




DATORE DI LAVORO DIRIGENTE

PREPOSTO







titolare o responsabile

dell'impresa

DIRIGE
esercita
autonomia
decisionale e
potere
discrezionale

SOVRAINTENDE esercita una

esercita una supremazia



ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

MODULO 1: formazione generale

DATORE DI LAVORO



PREDISPONE I LUOGHI, MEZZI, STRUMENTI, DPI SICURI, MARCATI CE, MANUTENZIONE (poteri di decisione, di spesa o gestionali) Compiti indelegabili: valutazione di tutti gli stili lavorativi, nomina RSPP

DIRIGENTE



ATTUA OBBLIGHI E ADEMPIMENTI, ORGANIZZA E
CONSENTE L'USO SICURO DI LUOGHI E
ATTREZZATURE, NOMINA PREPOSTI CAPACI, A
PRESCINDERE DA DELEGHE E POTERI DI SPESA

PREPOSTO



VIGILA (i lavoratori sul rispetto delle leggi e norme aziendali e sull'uso dei DPI)

RIFERISCE (ogni carenza di prevenzione, in particolare quelle impreviste e improvvise riscontrate) a prescindere da deleghe e poteri di spesa

LAVORATORE



OSSERVANO LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale

Finché però c'erano solo il DdL e l'OdV (nel '55)...



...si poteva VINCERE tutti e 2...

... "mettendosi d'accordo"!!!
















...se 2 vincono 1 perde per forza!!!



Definizione dei soggetti (art. 2, D. Lgs. 81/08)

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Se.P.P.)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori



MEDICO COMPETENTE (M.C.)

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto



ESPERTO QUALIFICATO (E.Q.)

Persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione







Dalla lettura della normativa sembrerebbe funzionare tutto!!! Funziona?






















Cerca: Archivio

La Repubblica dal 1984 😽

Cerca

Cerca: Cerca nel Web con Google

Milano

Lavoro

6

S

Google Cerca

Oroscopo

Home Affari&Finanza Spettacoli&Cultura Ambiente Sport

RepubblicaTv Politica Cronaca Edizioni locali Esteri Scuola&Giovani Salute Ora per Ora Persone Foto Giochi&Scommesse Mobile

Altri infortuni con cinque feriti in Lombardia, Emilia Romagna e Campania. La denuncia del sindacato

Incidenti sul lavoro: quattro vittime

Scienze

Tecnologia

Motori Moda

Viaggi

Roma

Annunci

Meteo

Crediper PRESTITO AUTO • scopri il prestito auto flessibile riservato ai clienti BCC

CRONACA























Galaxi SAM

NEWS ALERT



Ultimo minuto con le notizie d Registrati sub

LINK CORRELATI

» Una fabbrica dei veleni and

» La morte in fabbrica, conclusa l'inchiesta

» Anche l'amianto ha ucciso gli operai

Mugiono per cadute due artigiani in Friuli e un capo officina a Chieti; operaio schiacciato da una trave nel Veneziano

AXY Music E M B

刀 П

ne

giornaliera N **009**

Scopri i dettagli

Si lavorava in ambienti saturi di amianto

14 indagati per 100 operai vittime di tumori

nella fabbrica tessile Marlane-Marzotto



morti in Friuli, un operaio ha perso la vita nel Veneziano, mentre un capoofficina è morto in una grande azienda di Chieti. In altri incidenti fra Lombardia, Emilia e Campania sono rimasti feriti altri 5 operai.

Crolla il tetto: due morti. Due uomini - uno di 80 anni e l'altro di

46 - sono morti stamani nel crollo di un tetto sul quale stavano

lavorando ad Artegna in provincia di Udine. L'incidente è avvenuto

UDINE - Ancora vittime nei luoghi di lavoro. Due artigiani sono

imiphomato

L'ingresso della Italsole mangini teatro dell'infortunio in Friuli

intorno alle 11 nello stabilimento di una ditta di mangimi per animali, sulla statale Pontebbana. Teatro della tragedia un silo nel

artigiani che sono precipitati per 8 metri. Menis è morto sul colpo, Treppo prima di arrivare all'ospedale. Travolto da una trave. La terza vittima sul lavoro della giornata c'è stata nel Veneziano, alla ex Wemar di Martellago, ora Stahl Industries, azienda specializzata in carpenteria metallica. Luciano Ronco è rimasto

schiacciato da una trave di metallo del peso di otto-nove quintali. Per Stefano Boschini, segretario provinciale Fim-Cisl di Venezia, "la situazione di profonda crisi economica rischia, in molti casi, di far

quale il titolare della ditta, Mario Menis, 80 anni, era salito insieme a un imbianchino di 46 anni, Daniele

Treppo, nell'intento di fargli vedere il lavoro da svolgere per la manutenzione della struttura. La parte centrale della copertura del tetto, in plastica trasparente tipo plexiglas, ha ceduto al passaggio dei due







Cosa diceva la 626?



Art. 4, D.Lqs. 626/94:

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO

- 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
- 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: [...omissis...]
- 4. Il datore di lavoro:
- a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
- 5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: [...omissis...]

Quindi cosa dice il nuovo decreto?



Art. 18, D.Lqs. 81/08:

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

- 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;



Quindi cosa dice il nuovo decreto?



Art. 19, D.Lqs. 81/08:

OBBLIGHI DEL PREPOSTO

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che Tenete presente che: accedano alle zone che li espongono ad un ris

c) richiedere l'osservanza delle misure per il co di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavo immediato e inevitabile, abbandonino il post

Art. 3

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.





Ma se uno si legge l'art. 4 del D.Lgs. 626/94...





Questo lo dicevamo prima del D.Lgs. 81/08

In 50 anni di giurisprudenza si riconosce al DdL di "delegare" i propri obblighi



Oggi ci sono gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 81/08

Art. 17: 1) Il Datore di Lavoro...



...non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.



Art. 16: 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, <u>ove</u> non espressamente esclusa, e'ammessa



La DELEGA presuppone:



- che essa risulti da atto scritto recante data certa
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto





Art. 20, D.Lqs. 81/08

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

"Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro"



I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.




Art. 2, D.Lqs. 81/08:


SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE


E' l'insieme di persone, sistemi e interni all'azienda finalizz prevenzione protezione d' L'i per i lavo

D.Lgs. 81/08, art. 31 comma 6.

L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi: (omissis...) g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.









Un piccolo chiarimento...

Obbligo: dovere che deriva da norme giuridiche o patti e accordi o da valori religiosi e morali.

Responsabilità: è la condizione di dovere rendere conto di atti, avvenimenti e situazioni in cui si ha una parte, un ruolo determinante.

<u>Compito</u>: lavoro, incombenza anche di tipo morale, assegnato da altri o datisi dal soggetto stesso

Attribuzioni: competenze di un'autorità, di un ufficio



IN-FORMATION TRAINING E LIFELONG LEARNING COME STRUMENTI DI PREVENZIONE



TESTO UNICO: DEFINIZIONI



complesso delle attività dirette a *fornire conoscenze* utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

FORMAZIONE

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze utili allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

ADDESTRAMENTO

complesso delle attività dirette a *far apprendere* ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

IN-FORMAZIONE dei

LAVORATORI

Eliminare i rischi

Ridurre i rischi alla fonte

Programmazione e prevenzione

Sostituire pericoloso con meno pericoloso

Rispetto ergonomia

Priorità misure di protezione collettiva

rispetto a quelle individuali

Limitare il numero dei lavoratori esposti

Limitare l'uso di agenti

Controllo sanitario

Allontanamento dei lavoratori

Misure igieniche

Misure di protezione

Misure di emergenza

Segnali di sicurezza e avvertimento

Manutenzione regolare


Informazione e formazione


Adeguate istruzioni



INFORMAZIONE









Mittente

Messagg

Ricevente


io

«Trasmissione di contenuti dall'emittente al ricettore. Il contenuto della comunicazione (MESSAGGIO) viene trasmesso attraverso SEGNI, che possono essere di natura diversa (parole, immagini, suoni, colori, ecc.)»

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 36 D.Lgs. 81/08)





- Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali
 - Responsabile SPP e medico competente
 - Sostanze pericolose
- Antincendio, evacuazione, pronto soccorso
- Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza





FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37 D.Lgs. 81/08)

Fornire gli strumenti in termini di conoscenze e competenze (saper fare), supportate da adeguati convincimento e motivazioni (saper essere), per adottare procedure e comportamenti lavorativi conformi alla prevenzione e sicurezza

- Deve essere finalizzata al cambiamento dei comportamenti "non sicuri" e alla valorizzazione dei comportamenti positivi
- Non può colmare carenze strutturali ed organizzative

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 37 D.Lgs. 81/08)



Durante l'orario di lavoro

il Datore di Lavoro DEVE FORMARE ciascun lavoratore

All'assunzione

In modo periodico

Cambio di :

Al cambio di mansione

- attrezzature - tecnologie - sostanze

FORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 37 D.Lgs. 81/08)





Su quali argomenti?

Formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni



DEFINIZIONI

Il <u>PERICOLO</u> è una proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni *(cfr. art. 2, co. 1, lettera r, D.Lgs. 81/08)*

Il <u>RISCHIO</u> probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione (cfr. art. 2, co. 1, lettera s, D.Lgs. 81/08)

Il <u>DANNO</u> è la conseguenza dovuta all'intervento di un pericolo al momento che concretizza la sua potenzialità causando un incidente o un infortunio


L'<u>INCIDENTE</u> e' un evento imprevedibile, anomalo ed improvviso, che provoca un danno alle persone ma che può essere ridotto o meglio evitato adottando misure di protezione di carattere collettivo











fattore K_i = In-Formation Training, definibile quale risultato delle varie iniziative di informazione, formazione, istruzioni, addestramento, equipaggiamento, consultazione, partecipazione, ecc. degli addetti



I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)



IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)



- Non confondere con RSU!
- E' una figura obbligatoria per legge (D.Lgs. 81/08, art. 73 CCNL) 1 fino a 200 dipendenti / 3 oltre i 200 dipendenti / 6 oltre i 1000 dipendenti.
- E' la persona eletta (tra i lavoratori) o designata (all'interno della RSU) per rappresentare i lavoratori su tutti gli aspetti che riguardano la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro. Ha la funzione di tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori alla salute e alla sicurezza e con il loro contributo promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro.
- Durata carica: 3 anni o diversa definizione della durata in assemblea durante l'elezione del R.L.S..

ALCUNE PRECISAZIONI



- · L'elezione del R.L.S. è di competenza dei lavoratori.
- Prioritariamente va designato dalla RSU al suo interno.
- Essendo un ruolo sindacale non è prevista alcuna retribuzione per lo svolgimento dell'incarico.
- Se nessun lavoratore intende assumere l'incarico NON viene designato il R.L.S. (individuazione del R.L.S. Territoriale).
- La nomina va comunicata al Datore di Lavoro che ha l'obbligo a sua volta di inviarla all'INAIL.

ULTERIORI PRECISAZIONI



OBBLIGHI

- Formazione (32 ore di formazione specifica).
- Aggiornamento periodico di 8 ore l'anno, da effettuarsi sempre in orario di lavoro.
- Segnalazione dei rischi individuati.

TUTELA

 Non può subire alcun pregiudizio a causa della sua attività, così come avviene anche per chi appartiene alle RSU.

RESPONSABILITA'

 Non esiste una precisa responsabilità, specie penale, se non svolge con diligenza e perizia il suo compito.

INCOMPATIBILITA'

Non può essere contemporaneamente né R.S.P.P., né A.S.P.P.

DIRITTI FONDAMENTALI DEI R.L.S.



- Diritto all'informazione su tutte le materie che attengono alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;
- diritto alla formazione, in orario di servizio;
- diritto alla consultazione sulla designazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P., addetti all'antincendio ecc ..., nomina del medico competente se previsto dalla valutazione dei rischi);
- diritto alla riunione periodica (almeno una volta l'anno);
- diritto al controllo e alla verifica;
- diritto all'accesso ai documenti in materia di sicurezza ed in particolare a quelli sulla valutazione dei rischi (il DVR), sullo stato degli infortuni all'interno dell'Azienda e a ogni altro documento attinente la salute e la sicurezza;
- diritto a 40 ore di permessi annui retribuiti per espletare il proprio mandato;
- stesse tutele sindacali previste per i rappresentanti sindacali.



Contenuti minimi indicati nel D.Lgs. 81/08

In orario di lavoro

Corso obbligatorio

A cura e spese del datore di lavoro

Aggiornamento obbligatorio (4 – 8 ore/anno)

- a) principi costituzionali e civilistici
- b) legislazione generale e speciale
- c) principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio
- e) valutazione dei rischi
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori
- h) nozioni di tecnica della comunicazione

Totale 32 ore



INTERVALLO

(15 min.)








GLI ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO NEI RAPPORTI CON LE AZIENDE






Vigilanza e controllo

Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è garantito:



dal controllo delle figure interne all'attività lavorativa



dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza



Alle figure di controllo interno aziendale è riservato: il primo livello di prevenzione.

Agli organi di vigilanza pubblici spettano:

- le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche;
- l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
- gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro.



CONTROLLO INTERNO

Le figure interne all'azienda che possono verificare e controllare l'applicazione delle norme antinfortunistiche sono:

- il Datore di Lavoro
 - il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
 - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
 - il Medico Competente
 - il Lavoratore



CONTROLLO INTERNO

All' interno dell'azienda deve operare:

- un sistema di controlli che permetta una sorveglianza costante e capillare sui livelli di sicurezza;
- uno scambio di informazioni e di interventi formativi per migliorare le conoscenze tecniche su tali problematiche;
- un coinvolgimento attivo e propositivo con tutti gli operatori interni incaricati del miglioramento delle condizioni di lavoro nell'azienda.

CONTROLLO ESTERNO



I principali organismi attualmente preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono:

- Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione (dipendenti dalle Regioni);
 - Aziende Sanitarie Locali (dipendenti dalle Regioni);
 - Direzione Provinciale del Lavoro (dipendenti dal Ministero del Lavoro);
 - Vigili del Fuoco (dipendenti dal Ministero dell'Interno);
 - INAIL (dipendenti dal Ministero del Lavoro);
 - Corpo delle Miniere (dipendenti dal Ministero dell'Industria);
 - Anpa (Agenz. Naz. Prot. Amb. dipendenti dal Ministero dell'Ambiente).





Nell'ambito dell'Azienda Sanitaria Locale, è istituita una struttura denominata Dipartimento di Prevenzione articolato in quattro servizi:

- 1) Igiene e Sanità Pubblica (I.S.P.);
- 2) Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
- (P.I.S.L.L.);
- 3) Igiene degli Alimenti e Nutrizione (I.A.N.);
- 4) Veterinaria (VET).



L'ASL svolge funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle norme Antinfortunistiche negli ambienti di lavoro.

In particolare:

 verifica la sicurezza nei locali di lavoro, degli impianti, delle macchine, delle attrezzature e dei metodi di lavoro;

 conduce indagini per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità;

• sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.



All'ASL sono affidati compiti di controllo e vigilanza sull'igiene degli ambienti di lavoro.

In particolare la struttura effettua rilievi e verifiche relativamente a:

- rumorosità;
- uso di sostanze pericolose;
- illuminazione ed alla ventilazione dei locali di lavoro;
- corretto impiego di DPI;
- uso di aspiratori dove si liberano polveri o sostanze nocive;
- · corretta esecuzione delle visite mediche periodiche.



L'ASL inoltre:

- svolge indagini, di propria iniziativa o su incarico della Magistratura, nel caso di lavoratori colpiti da sospette malattie professionali;
- effettua visite mediche ai lavoratori esposti a rischi particolari;
- esegue visite mediche specialistiche di medicina del lavoro ai minori ed alle lavoratrici madri;
- coordina le attività svolte dai medici competenti aziendali e decide sui ricorsi contro le decisioni dei medici stessi sull'inidoneità temporanea o parziale dei lavoratori;
- svolge compiti di protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti.



Le ASL per l'espletamento dell'attività di vigilanza si avvalgono di personale ispettivo costituito da:

- Medici (specializzati in Medicina del Lavoro);
- Tecnici laureati o diplomati che rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.



Gli **Ispettori** delle **ASL** in qualità di **Ufficiali di Polizia Giudiziaria** hanno la facoltà di:


- visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e relative dipendenze;
- sottoporre a visita medica il personale occupato, prelevare campioni di materiali o prodotti;
- richiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengono necessarie per l'adempimento delle loro funzioni, comprese quelle sui processi di lavorazione;
- prendere visione presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.



La prescrizione consiste in un atto scritto con il quale l'organo di vigilanza impartisce al contravventore (datore di lavoro, dirigente, preposto o medico competente) le direttive per porre rimedio alle irregolarità riscontrate.



Essa deve indicare, nel modo più completo e specifico possibile:



• un termine per la regolarizzazione, non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario all'adempimento e amunque non superiore a



Contestualmente l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria è tenuto a riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione accertata ai sensi dell'art. 347 c.p.p.; di conseguenza, il procedimento penale è automaticamente sospeso.



La procedura prevede inoltre l'obbligo del funzionario accertatore di verificare, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, se la violazione è stata rimossa secondo le modalità e nei termini indicati dalla prescrizione stessa.



Fino al momento del secondo sopralluogo qualsiasi azione punitiva resta sospesa, ferma restando la comunicazione al Pubblico Ministero, che non consente però di per sé l'esercizio dell'azione penale.









In caso di adempimento alle prescrizioni precedentemente stabilite dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria:

- il reato si estingue e il procedimento si chiude con il pagamento entro 30 giorni dalla verifica, di una sanzione amministrativa (pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione);
- l'adempimento e il pagamento della somma sono comunicati dall'organo di vigilanza al Pubblico Ministero entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ed il procedimento è archiviato.

MODULO 1: formazione generale -



La prescrizione

In caso di **inadempimento** alle prescrizioni precedentemente stabilite dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria:

- l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore stesso entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione;
 - la sospensione del procedimento penale viene meno;
- riprendono a decorrere i termini per le indagini preliminari ed il Pubblico Ministero definisce la posizione processuale dell'indagato.



La prescrizione

L'adempimento tardivo, oppure l'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'oblazione (in questi casi consistente nel pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda) prevista per le contravvenzioni che ammettono la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Anche in questo caso il pagamento estingue il reato.





REGIME SANZIONATORIO











La Costituzione della Repubblica italiana (1948)

Il legislatore costituente ha voluto dare il massimo rilievo al lavoro, attribuendogli appunto valore costituzionale, fondamentale e fondante, e lo ha sancito innanzitutto all'articolo 1, secondo il quale "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. [...]" In materia di igiene e sicurezza del lavoro, la Costituzione (artt. 2, 32, 35 e 41) afferma la salvaguardia della persona umana e della sua integrità psico-fisica come principio assoluto e incondizionato, irriducibile e assolutamente preminente, senza ammettere condizionamenti di sorta, quali quelli derivanti dalla ineluttabilità, dalla fatalità, oppure dalla fattibilità economica e della convenienza produttiva circa la scelta e la predisposizione di condizioni ambientali e di lavoro sicure e salubri.



La Costituzione contiene principi fondamentali ed inderogabili quali la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35) ed un vincolo insuperabile per l'iniziativa economica privata, che è libera ma "non può volgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (art. 41 c. 2).

Questi articoli trovano una loro specifica applicazione nell'art. 2087 del Codice Civile che stabilisce <u>l'obbligo della massima sicurezza</u> tecnologicamente fattibile a carico del Datore di Lavoro.



Il Codice Civile (1942)

Articolo 2087

Tutela delle condizioni di lavoro.

"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro."



L'art. 2087, norma fondamentale e di carattere generale, è il cardine di tutto il sistema legislativo italiano di salute e sicurezza, poichè impone all'imprenditore l'adozione di tutte le misure necessarie al fine di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente.

Esso prescrive l'obbligo di adeguare l'organizzazione del lavoro, intesa in senso lato, alle innovazioni o modifiche che l'esperienza, il tipo di mansione effettivamente svolta e la (migliore) tecnica abbiano individuato come necessarie: si tratta di un *obbligo inesauribile e permanente*, perché impone una verifica continua dell'organizzazione del lavoro ed un aggiornamento costante delle misure adottate o che bisogna adottare di fronte a nuovi impianti o lavorazioni.

Questo articolo esprime il fondamentale principio della "massima sicurezza tecnologicamente fattibile" (Raffaele Guariniello), ovvero della massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale concretamente fattibile.



La violazione di questo obbligo determina a carico del datore di lavoro una precisa responsabilità contrattuale, ovvero un inadempimento del contratto di lavoro stipulato con il lavoratore, e come tale risarcibile.

Sempre riferito all'obbligazione contrattuale, dal momento che l'obbligo di sicurezza s'innesta in una relazione di credito-credito che ha la sua fonte nel contratto di lavoro subordinato, la naturale conseguenza è la legittimità del rifiuto della prestazione lavorativa richiesta in condizioni insicure.

Infatti nei contratti a prestazioni corrispettive come è il contratto di lavoro, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere alla sua obbligazione se l'altra parte non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente alla propria.

La legge inoltre, riconosce esplicitamente il diritto di resistenza: il lavoratore in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, si può allontanare dal posto di lavoro e/o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizio alcuno, deve inoltre essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa ed ingiustificata, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali (art. 44 D. Lgs. 81/08).



Sentenza di Cassazione, sez. V, del 30/6/82, n. 6482, afferma che, «Ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, gli imprenditori sono tenuti ad osservare non solo le norme specifiche dettate dalla legislazione antinfortunistica, ma anche le norme di ordinaria prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle concrete pericolosità del lavoro e di dettami della tecnica ed esperienze comuni. Ciò in quanto la normativa speciale antinfortunistica costituisce l'applicazione del più ampio principio dettato, a tutela delle condizioni di lavoro, dall'art. 2087 e non esaurisce quindi il dovere generale che, in attuazione di tale ultimo precetto, incombe sul datore di lavoro di adottare ogni opportuno e necessario accorgimento per garantire l'incolumità dei lavoratori».



STATUTO DEI LAVORATORI

Art. 9. (Tutela della salute e dell'integrità fisica)

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.



Il Codice Penale (1930)

Occorre considerare le due facce del diritto penale del lavoro: in materia di sicurezza e igiene del lavoro vi sono le <u>norme prevenzionistiche</u>, quali i decreti degli anni '50 (ora perlopiù formalmente abrogati, quantomeno quelli "generali", ma in realtà confluiti nel testo unico normativo D. Lgs. 81/08), quelli <u>di derivazione comunitaria</u> e emanati a partire dagli anni '90 (ora per lo più riassorbiti nel D. Lgs. 81/08), che prevedono la punizione di comportamenti, contravvenzioni, che, <u>omissivi</u> (reati di pericolo presunto) o, più di rado <u>commissivi</u>, mettono in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori (reati di pericolo).

Ma vi sono poi i reati più gravi, i delitti, che si concretizzano nella lesione del bene protetto, l'integrità psico-fisica del lavoratore, perseguiti in modo particolarmente severo da alcune norme specifiche del codice penale in materia di reati colposi ed in particolare i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose.



La norma penale (chiamata "fattispecie" nel suo complesso) si divide in:

- ·Precetto (descrizione del comportamento vietato);
- ·Sanzione (indicazione della pena prevista per la realizzazione di quanto al precetto).

Il reato è dunque la realizzazione di una condotta o di un evento per il quale è prevista una sanzione penale. Le sanzioni penali sono tipiche e definite legislativamente; esse si dividono in detentive e pecuniarie:

SANZIONI DETENTIVE

- ·Reclusione
- · Arresto

SANZIONI PECUNIARIE

- · <u>Multa</u>
- ·Ammenda



Si devono distinguere due diverse categorie di reati:

- · <u>Delitti</u>
- · Contravvenzioni

Il criterio per distinguere i diversi reati si fonda sul tipo di sanzione prevista (art. 17 e art. 39 c.p.)

Per i delitti:

- · Reclusione
- ·Multa

Per le contravvenzioni:

- · Arresto
- ·Ammenda

Il regime sanzionatorio di ciascun reato potrà poi prevedere la presenza alternativa o congiunta dei due generi di sanzione, ovvero quella esclusiva di un solo genere di sanzione



Nell'ordinamento giuridico italiano la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori è caratterizzata dalla presenza di norme penali

In particolare si potrebbe operare una distinzione fra le norme penali che regolano la materia in:

- ·Norme repressive
- ·Norme preventive
- ·Norme punitive

NORME REPRESSIVE



Le norme repressive sono contenute nel codice penale, appartengono alla categoria dei delitti che hanno avuto finora applicazione piuttosto scarsa.


La più importante di queste norme è quella prevista dall'art. 437 del c.p.. Si tratta di un'ipotesi di reato molto grave che sanziona <u>l'omissione dolosa di</u> cautele antinfortunistiche.

A partire dagli anni '90 si è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale che vede ravvisata la volontà dolosa nella omissione degli approntamenti prevenzionali che si protragga anche dopo la contestazione di violazione operata dagli organi di vigilanza.

NORME PREVENTIVE



le norme che possono definirsi preventive.



Con le norme preventive il legislatore ha voluto istituire una barriera al compimento dei reati di danno che sono oggetto della disciplina delle norme punitive.

La norma preventiva è una codificazione dei comportamenti ritenuti indispensabili e irrinunciabili nello svolgimento di un'attività lavorativa perché non si pongano in essere situazioni pericolose, rappresenta la codificazione di:

- regole di prudenza;
- regole di buona organizzazione;
- •<u>regole di tutela;</u>
- · regole di cautela.

<u>La base tradizionale della legislazione italiana è costituita attualmente dal D.lgs</u> <u>81/08</u>



NORME PUNITIVE

Le norme punitive puniscono l'evento lesivo dell'integrità fisica dei lavoratori cagionatosi in seguito all'inosservanza delle norme prevenzionali o delle generiche norme di prudenza, diligenza e perizia.

Sono i reati che puniscono, quindi, i responsabili di un infortunio o di una malattia professionale.

Si tratta di ipotesi di delitto colposo previste dal codice penale e che però subiscono un inasprimento del regime sanzionatorio ed una modifica del regime di perseguibilità in ragione del fatto che siano stati commessi con la violazione delle norme prevenzionali:

- ·Omicidio colposo (art. 589 c.p.) <u>Sempre perseguibile d'ufficio</u>
- ·Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Sempre procedibile a querela di parte, d'ufficio invece nel caso in cui la determinazione dell'evento con violazione delle norme prevenzionali comporta un mutamento del regime di procedibilità ovvero nel caso in cui l'evento abbia cagionato:

- 1. Una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni durata oltre 40 gg;
- 2. Un indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- 3. Esposizione a pericolo di vita.



RICONOSCIMENTO ED ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' PENALE

Il principio del sistema penalistico di attribuzione della responsabilità è:

"Societas delinquere non potest".

La regola che ha tradotto il principio nel nostro ordinamento è "La responsabilità penale è personale" (art. 27. Cost.). Ne deriva che:

- · la responsabilità penale fa capo soltanto a persone fisiche;
- · la persona giuridica non può essere destinataria di sanzione penale.

Le regole

- Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione (art. 40, co. I, c.p.);
- nessuno può essere punito per un azione od omissione preveduta dalla legge come reato se, non l'ha commessa con coscienza e volontà (art. 42, co. I. c.p.);
- non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo (art. 40, co. II, c.p.).



IL RAPPORTO DI CAUSALITA'

Nella materia dell'igiene e della sicurezza del lavoro le condotte che portano alla commissione dei diversi reati (sia quelli di pericolo che quelli di danno) quasi mai si manifestano positivamente attraverso un'azione. Tipica forma di realizzazione di essi è, infatti, la condotta omissiva.

La condotta omissiva deve riguardare:

- un comportamento positivo (azione) imposto da una norma di legge specifica in materia prevenzionale o da un generico dovere di modulare la propria condotta a criteri di prudenza, diligenza o perizia;
- un comportamento che nel caso fosse stato tenuto avrebbe evitato con un apprezzabile grado di probabilità (e, quindi, anche senza assoluta certezza) la determinazione dell'effetto dannoso.



LA COLPA

La nozione di dolo e di colpa è contenuta nell'art. 43 del c.p. dal quale si ricava che:

- il reato è doloso quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria condotta attiva od omissiva;
- il reato è *colposo* quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di *negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.*

Nel processo di accertamento della responsabilità penale si dovrà pertanto ricercare il soggetto per:

- dovere imposto dalla legge;
- · dovere trasferitogli dal destinatario legale per effetto di una delega;
- · dovere derivantegli direttamente dall'attività in concreto svolta in azienda.



CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA'

Criterio dell'organizzazione aziendale

Questo criterio, pur riconoscendo che il primo destinatario degli obblighi prevenzionali è il "datore di lavoro" riconosce altresì una distinzione tra:

- responsabili tecnici;
- responsabili amministrativi.

Per attribuire solo ai primi gli obblighi dell'attuazione della normativa prevenzionale e le conseguenti responsabilità.

Criterio dell'effettività

Viene posto rilievo alla reale natura delle mansioni in concreto svolte e non alla qualificazione astratta della mansione

<u>Criterio relativo ai livelli di intervento</u>

Sviluppa raffinandolo il criterio di effettività ed individua la responsabilità in relazione:

- al tipo di struttura aziendale;
- · all'entità del potere di spesa.



IL DATORE DI LAVORO

L'obbligo della sicurezza (vedi disposizione generale art. 2087 c.c.) ricade principalmente sul datore di lavoro, quale primario soggetto responsabile e garante del sistema antinfortunistico aziendale.

Il D.lgs 81/08 individua la figura del DdL nel settore privato nel soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva (definita stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni e servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa).

L'area datoriale viene a comprendere in pratica tre livelli:

- il responsabile del rapporto di lavoro (legale rappresentante dell'impresa);
- il responsabile dell'impresa;
- · il responsabile dell'unità produttiva (dirigente con qualifica di datore di lavoro).



IL DIRIGENTE

Nella tradizionale suddivisione di titolarità degli obblighi prevenzionali accanto al datore di lavoro è il "dirigente".

Per questa figura occorre distinguere fra:

- ·Responsabilità iure proprio derivante dalle specifiche attribuzioni e competenze;
- ·Responsabilità conseguente al trasferimento di poteri per mezzo di delega del datore di lavoro
- Si tenga presente che la definizione del "dirigente" ai sensi della normativa prevenzionale è differente e svincolata dalla relativa qualificazione contrattuale.
- Al dirigente spettano certamente importantissimi compiti di organizzazione ed ampi doveri di sicurezza, anche qui valendo il principio di effettività, ovvero fondandosi sulla:
- verifica delle mansioni svolte;
- verifica dei reali poteri;
- verifica della reale autonomia;
- verifica delle reali competenze.



Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti

Rif. normativo	Descrizione	Sanzione
Art. 18 lettera a)	Nominare il medico competente, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00
Art. 18 lettera b) e art. 43 comma 1 lettera b)	Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincedio, di evacuazione dei luoghi di lavoro i caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze.	Arresto da da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 750,00 € a 4.000,00 €
Art. 18 lettera c)	Nell'affidare i compiti ai lavoratori tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00

- MODULO 1: formazione generale -



Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti

Rif.	Descrizione	Sanzione
Art. 18 lettera d)	Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.500,00 a €6.000,00
Art. 18 lettera e)	Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.200,00 a €5.200,00
Art. 18 lettera f)	Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messia loro disposizione	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.200,00 a €5.200,00



IL PREPOSTO

La giurisprudenza è giunta ad affermare la sussistenza della qualifica di "preposto" in colui che si trovi in posizione di supremazia gerarchica tali da dirigere l'attività produttiva di lavoratori soggetti ai suoi ordini (anche solo di uno).

Il preposto è per sua natura privo di potere patrimoniale e di un investitura formale, avendo da sempre riconosciuto la giurisprudenza il valore e l'efficacia della situazione di fatto riscontrabile.

Al preposto spetta, quindi, il dovere di sorvegliare l'operato del lavoratore sotto il profilo del rispetto da parte di questi delle misure di natura prevenzionale durante l'esecuzione del lavoro, esercitando altresì azione di formazione e promozione dell'azione disciplinare e sanzione della trasgressione.

La carenza di controllo sui lavoratori può però determinare un duplice ordine di conseguenze a seconda che il mancato o l'insufficiente controllo sia stato determinato da una deficienza organizzativa del datore di lavoro e del dirigente che avrebbe dovuto provvedervi ovvero si sia trattato di una deficienza nell'esecuzione del suo compito da parte del preposto stesso.

- MODULO 1: formazione generale -



Obblighi del Preposto

Art. 19, c. 1 - Lett.	Descrizione	Sanzione
a)	Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti.	ammenda da € 400,00 a €
b)	Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.	Arresto fino ad 1 mese o ammenda da €200,00 a €800,00
c)	Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio e in caso di emergenza dare istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00 a € 1.200,00



- MODULO 1: formazione generale -

Obblighi del Preposto

Art. 19, c. 1 - Lett.	Descrizione	Sanzione
d)	Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.	o ammenda da €200,00
e)	Astenersi salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.	ammenda da € 400,00 a
f)	Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.	ammenda da € 400,00 a
9)	Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37.	Arresto fino ad 1 mese o ammenda da €200,00 a €800,00



IL LAVORATORE

Il legislatore non ha poi dimenticato di sanzionare penalmente anche il comportamento dei *lavoratori* imponendo loro:

- ·L'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- ·L'utilizzo corretto di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericoli;
- ·L'utilizzo appropriato dei mezzi personali e collettivi di protezione;
- ·La segnalazione delle deficienze dei DPI, nonché della altre condizioni di pericolo, dandone altresì notizia all'RLS ed adoperandosi in caso di emergenza;
- ·Il divieto di rimozione o modifica degli apparecchi o dispositivi di sicurezza;
- •Il divieto di compiere manovre pericolose;
- ·Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- ·Contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Non può interpretarsi questa norma come una mera responsabilizzazione del lavoratore a garantirsi la propria incolumità, è invece opportuno riflettere sul pesante obbligo di garantire una adeguata formazione ed informazione al lavoratore anche sugli aspetti prevenzionali a carico del datore di lavoro e della dirigenza aziendale.

- MODULO 1: formazione generale -



Obblighi del lavoratore

Art. 20, c. 1 - Lett.	Descrizione	Sanzione
b)	Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal DDL, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200,00 a € 600,00
d)	Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200,00 a € 600,00
h)	Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal DDL	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200,00 a € 600,00

LE ALTRE FIGURE



- Il Medico Competente
- Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- I Consulenti esterni

A queste figure vanno aggiunti casi di ampliamento soggettivo esterno (progettisti, fabbricanti ed installatori) o, come detto in precedenza, di aggravamento oggettivo interno (la posizione del lavoratore risulta maggiormente onerosa e passibile di più severe sanzioni).



Thyssen, fu omicidio storica a Torino

Nel rogo morirono sette persone. Sedici an giurisprudenza"

di Redazione Il Fatto Quotidiano | 15 aprile 20

Più informazioni su: Condanna, Maurizio Sa

¥ Tweet <17



lettura della sentenza che, seppure niente e nu premia. Un verdetto pesantissimo quello della C ThyssenKrupp Italia, è stato condannato a sedi volontario con dolo eventuale.

È la prima volta che un Tribunale riconosce un i anni e sei mesi ai dirigenti Gerald Priegnitz e l Raffaele Salerno e al responsabile sicurezza (colpa cosciente; 10 anni e dieci mesi (l'unica pe

dirigente Daniele Moroni.

È da poco passata l'una del 6 dicembre 2007, quando, sulla linea 5 dell'acciaieria di corso Regina Margherita, si sviluppa un principio d'incendio. Antonio Schiavone, 36 anni e tre figli, si china per tentare di spegnerlo; improvvisamente cede un tubo, fuoriesce una gran quantità d'olio che provoca un'esplosione. Schiavone muore sul colpo. Dietro di lui sei compagni di lavoro vengono travolti dalle fiamme. L'ottavo componente della squadra, Antonio Boccuzzi, oggi parlamentare del Pd, riesce imputati: 13 anni per quattro dirigenti, 10 an miracolosamente a scampare. Sei ore dopo l'esplosione muore Roberto Scola, 32 anni e due figli, giunto al reparto grandi ustionati del Cto di Torino pienamente cosciente. Il cuore di Angelo Laurino, 43 anni e due figli, si ferma all'Ospedale San Giovanni Bosco il pomeriggio del 6 dicembre. Bruno Santino muore di sera; aveva 26 anni e della fabbrica non ne poteva più e di lì a poco si sarebbe licenziato per aprire un bar con la fidanzata ventunenne. La Torino postolimpica, d'un rogo, Susanna Camusso, Thyssenkrupp, Torino. tratto, scopre che gli operai esistono ancora. E che muoiono sul lavoro. Il 16 dicembre 2007 la città accompagna in duomo i funerali delle prime quattro vittime, poche ore prima che, in una stanza delle Molinette, finisca la lotta di Rocco Marzo, 54 anni e due figli, il più anziano (sarebbe andato in pensione dopo poche settimane) del gruppo. Tre giorni dopo, il 19 dicembre, muore anche Rosario Rodinò, 26 anni, stessa età di Giuseppe Demasi, che resiste fino al 30 dicembre. Sette morti, una Secondo l'accusa il rogo della ThyssenKrupp fu una "tragedia annunciata", causata dalla colpevole omissione di adequate misure di sicurezza all'interno di uno stabilimento in via di dismissione: sistemi di rilevazione incendi assenti, estintori vuoti o malfunzionanti, carenza di manutenzione, sporcizia e, soprattutto, quell'email firmata Harald Espenhahan in cui l'amministratore delegato dichiarava il dirottamento di un investimento di 800 mila euro (sollecitato dalle assicurazioni nel 2006 dopo un analogo incendio nello stabilimento tedesco di Krefeld) "from Turin", cioè non a Torino, ma a Terni, dove la linea 5 avrebbe dovuto essere smontata e trasferita (nonostante il picco di produzione raggiunto appena due mesi prima della strage). Per i pubblici ministeri Guariniello, anche oltre) tutte le richieste dell'accusa. Haral Longo e Traverso "from Turin" era la pistola fumante, motivo dell'imputazione di omicidio volontario con dolo eventuale a carico di Espenhahan, che avrebbe coscientemente risparmiato sulla sicurezza accettando il rischio di incidenti anche gravi. Secondo i difensori – tra cui spiccava l'avvocato Franco Coppi, già legale di Giulio Andreotti – l'imputazione di omicidio volontario era "obbrobriosa", formulata dalla Procura "in modo frettoloso sull'onda dell'emozione", addirittura un processo politico" contro "la fabbrica dei tedeschi" (dal titolo del documentario di Mimmo" Calopresti). Secondo la difesa l'azienda non trascurò la sicurezza degli operai, cercando in qualche modo – pur dichiarando di volerlo evitare a tutti i costi – di addossare ai lavoratori la responsabilità di quanto accaduto. La Corte d'Assise di Torino non ci ha creduto.





TUTELA ASSICURATIVA









L'assicurazione

L'INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall'attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all'evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.



L'Obbligo Assicurativo



All'assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose.

Gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.





Il nuovo regime indennitario dei danni di origine lavorativa

Il Decreto legislativo 38/2000 assegna all'INAIL un ruolo di soggetto attivo nel sistema di protezione sociale, un ruolo volto alla tutela globale della salute dei lavoratori, con competenze esclusive per gli interventi indennitari e con compiti di partecipazione qualificata agli interventi sanitari, di prevenzione e riabilitazione.



Il nuovo regime indennitario dei danni di origine lavorativa



Al centro del Nuovo Sistema di Tutela è posto il "Danno alla Persona" del lavoratore, costituito primariamente dalla lesione del diritto fondamentale alla salute (danno biologico).

Il danno patrimoniale è considerato solo come conseguenza derivante dai riflessi che il danno alla salute ha sulla capacità dell'infortunato di produrre reddito con il proprio lavoro.

- MODULO 1: formazione generale -





Il nuovo regime indennitario dei danni di origine lavorativa

La Nuova Disciplina si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 in poi (data di entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di approvazione delle tabelle e dei relativi criteri applicativi così come previsto, dal citato decreto legislativo).

Pertanto coesistono due differenti discipline:

- quella del Testo Unico (T. U.) non modificato per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate fino al 24.07.2000;
- quella nuova dell'art.13 del D. Lgs. 38/2000 per gli eventi accaduti dal 25.07.2000 in poi.



- MODULO 1: formazione generale -



STATISTICHE E REGISTRO DEGLI INFORTUNI





Infortunio

Dal latino "fors" (sorte, destino) e "in" (avverso, contrario)

Caratteristiche dell'infortunio

Evento:

- □ non voluto
- ☐ ad accadimento improvviso
- ☐ dell'organismo umano
- □ in occasione del lavoro

Definizione di Infortunio sul lavoro



(art. 2, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali):

Alterazione dell'organismo...

"... per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione del lavoro per più di tre giorni"

NOTE

- Il requisito della "occasione di lavoro" sussiste ogni qualvolta l'infortunio sia collegato con un nesso causa-effetto - sia pure indiretto e mediato - con l'attività lavorativa.
- Per inabilità permanente si intende l'annullamento o la riduzione per tutta la vita della capacità lavorativa.
- Per inabilità temporanea si intende la riduzione della capacità lavorativa per un periodo determinato.

INABILITA'



Si distinguono:

- <u>inabilità permanente assoluta</u>: la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro;
- <u>inabilità permanente parziale</u>: la conseguenza di un infortunio che diminuisca in misura superiore al 15% e per tutta la vita l'attitudine al lavoro;
- <u>inabilità temporanea assoluta</u>: la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto per più di tre giorni di assenza dal lavoro.

Definizione di Malattia Professionale



Malattia causata esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale

- ✓ Conseguenza di un ambiente di lavoro nocivo
- ✓ Provocata da meccanismi lesivi diluiti nel tempo

Definizione di Malattia Professionale



Si può definire come lo stato di aggressione dell'organismo del lavoratore - eziologicamente connessa all'attività lavorativa - associata ad una definitiva alterazione dell'organismo stesso comportante una riduzione della capacità lavorativa.

PROVA DEL NESSO EZIOLOGICO:

• elenchi delle malattie professionali contenute nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965, D.P.R. 336/94.

Per le malattie diverse da quelle tabellate ovvero riconducibili a lavorazioni diverse da quelle descritte in tabella (o manifestatesi oltre i termini ivi indicati), spetta al lavoratore dimostrare "la causa di lavoro".



Nel nostro sistema giuridico con l'introduzione del sistema misto a seguito delle Sentenze n. 179 e 206 della Corte Costituzionale del 1988 e dell'art. 10 del D. Lgs 38 del 2000, le malattie professionali che sono ammesse alla tutela assicurativa sono:

- le malattie professionali "tabellate";
- le malattie professionali "non tabellate";
- le malattie muscolo-scheletriche da sovraccarico biomeccanico.

Le malattie professionali "tabellate"

Sono quelle contratte nell'esercizio e a causa di determinate lavorazioni, elencate in tabelle allegate a specifici provvedimenti legislativi.

Le tabelle riportano, oltre alla malattia e alla lavorazione, anche il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro.

Tali malattie sono tutelate con presunzione legale d'origine.

Attualmente è in vigore il D.P.R. 336/94 che prevede 58 malattie per l'industria e 27 malattie per l'agricoltura.

Con norme speciali sono assicurate la silicosi, la asbestosi e le malattie da

raggi X del personale sanitario.

Ad es.: tra le malattie professionali "tabellate" rientra anche la Sindrome del Tunnel Carpale.



Le malattie professionali "non tabellate"

Sono quelle non elencate nelle tabelle delle quali il lavoratore deve dimostrare l'origine professionale.

Le denunce delle malattie "non tabellate" sono andate man mano aumentando e rappresentano oramai la maggioranza, mentre vi è una diminuzione delle malattie tabellate.

Ad es.: tra le malattie professionali "non tabellate" rientra anche la Lombalgia.





Le malattie muscolo-scheletriche da sovraccarico biomeccanico

Sono malattie al momento "non tabellate".

L'INAIL ha emanato delle direttive con la circolare 80/97 affinché, come per tutte le altre malattie non tabellate, sia facilitato l'onere della prova", ovvero la dimostrazione dell'origine lavorativa della malattia da parte del lavoratore.

Ha altresì emanato delle specifiche "linee guida" per la trattazione di tali patologie, in particolare con le circolari 81/2000 e 25/2004.

CLASSIFICAZIONE E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI



La classificazione è uno strumento di audit della sicurezza.

Possibili classificazioni in base a:

- Gravità
- Indennizzabilità
- Forma
- Agente materiale
- Natura e sede della lesione.

Classificazione degli infortuni secondo la gravità e l'indennizzabilità



infortuni-medicazione

permettono ai lavoratori infortunati di riprendere il lavoro dopo medicazione della lesione subita;

infortuni in franchigia

l'abbandono dei lavoro da parte del lavoratore è limitato al periodo di franchigia o di non indennizzabilità (3 giorni) da parte dell'Istituto Assicuratore (INAIL);

infortuni indennizzabili

comportando una assenza dal lavoro superiore al periodo di franchigia, sono indennizzati da parte dell'Istituto Assicuratore.

Infortuni
a carico
del datore
di lavoro

IL REGISTRO INFORTUN

(art. 4, c.5, lett.o, D.Lgs. 626/94)

- Il datore di lavoro ha l'obbligo di annotare su di un apposito registro gli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro per più di un giorno.
- Il registro deve essere conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza.

Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di denunciare gli infortuni indennizzabili all'INAIL.



STATISTICHE INFORTUNI e INDICI

- Le statistiche degli infortuni *permettono di verificare l'andamento infortunistico* di un tipo di attività, una tipologia di azienda, di un comparto industriale o di un gruppo di lavorazioni.
- Le rilevazioni sistematiche sugli infortuni permettono di tracciare linee di tendenza che non possono essere attribuite a pura e semplice casualità.
- Per ottenere delle statistiche di infortunio omogenee e confrontabili è necessario standardizzare la metodologia di calcolo.
- La necessaria omogeneizzazione è ottenuta attraverso due indici infortunistici: l'<u>indice di frequenza</u> e l'<u>indice di gravità</u>.



Indice di frequenza If:

rapporto tra il numero di infortuni ed il numero di ore lavorative svolte dagli assicurati INAIL (misura dell'esposizione al rischio)

$$I_f = \left(\frac{N}{H}\right) \cdot 10^6$$

H = numero di ore lavorate nel periodo nel complesso

N = numero infortuni (t + p + m)

t = numero di infortuni temporanei

p = numero di infortuni permanenti

m = numero di infortuni mortali

- MODULO 1: formazione generale -

Indice di gravità Ig



rapporto fra la misura della durata dell'inabilità (giorni persi per infortunio) ed una misura dell'esposizione al rischio (numero di ore lavorative svolte)

$$I_g = \left[G \cdot \frac{\lambda}{g} + \left(m + \frac{S}{100}\right) \cdot 6000\right] \cdot \frac{10^3}{H}$$

G = somma delle giornate di invalidità temporanea

 λ/g = rapporto medio tra le giornate lavorative ed il numero totale di giorni del periodo (normalmente per un anno λ/g è = 300/365 = 0,823)

S = somma dei gradi percentuali di invalidità permanente

6000 = n. di giornate che il lavoratore avrebbe potuto lavorare fino al pensionamento

(20 [anni] * 300 [giorni])

Analisi e statistiche relative agli infortuni sui luoghi di lavoro (fonte INAIL)



Con l'art. 12 del D. Lgs. 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:

- durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali);
 - durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;
- durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.

Analisi e statistiche relative agli infortuni sui luoghi di lavoro (fonte INAIL)



Con l'art. 12 del D. Lgs. 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi:

- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
- interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
 - le brevi soste che non alterano le condizioni di rischi

Analisi e statistiche relative agli infortuni sui luoghi di lavoro (fonte INAIL)



Con l'art. 12 del D. Lgs. 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi).

Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di quida

da parte del conducente.





LA VALUTAZIONE DEI RISCHI





LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: definizione

Art. 2, comma 1, lettera q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adequate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: gli obiettivi



Tendere a:

"eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico"

Ammissione del RISCHIO RESIDUO

- ·MISURE DI PROTEZ. COLLETTIVE / INDIVIDUALI
- •INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO
- ·CONTROLLO SANITARIO
- ·MISURE DI PRIMO SOCCORSO E DI EMERGENZA

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: il documento



Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro (che esercita le attività regolate da tale decreto, ovvero quelle alle quali sono attenti "lavoratori e lavoratrici, subordinati, nonché i soggetti ad essi equiparati" ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. a) dello stesso) deve valutare, "anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro", "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress del lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, 151 nonché quelli con essa le differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi" ed elaborare un documento avente data certa.

Per quanto concerne la **data certa** (richiesta dal D. Lgs. 81/08, oltre che per il documento di valutazione dei rischi a partire dal 16 maggio 2009, anche per la delega ex art. 16 sin dall'entrata in vigore del decreto 81) occorre riferirsi all'art. 2074 del codice civile ("Data della scrittura privata nei confronti dei terzi").

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: il documento



Il documento di valutazione dei rischi, conformemente alla più ampia funzione prevenzionistica e gestionale prevista dal nuovo art. 28 D. Lgs. 81/08, dovrebbe svolgere le seguenti funzioni e quindi rappresentare:

- uno "strumento di pianificazione della prevenzione;
- un mezzo per favorire l'interazione tra i soggetti incaricati dell'attività di prevenzione e le funzioni aziendali;
- un mezzo per l'esplicitazione, da parte del datore di lavoro nei confronti degli organi di vigilanza, delle misure di prevenzione adottate e/o previste per l'azienda in relazione ai rischi individuati".

In particolare:

- "Il documento non deve essere generico: deve indicare criteri e i metodi adottati per l'analisi di ogni tipologia di rischio, contestualizzando tale analisi alle fasi di lavorazione, alle mansioni ed ai lavoratori esposti ai rischi; deve considerare i rischi specifici per le lavoratrici ed i lavoratori; deve contenere riferimenti alle specifiche valutazioni previste dalle norme (quali ad esempio lavoratrici gestanti, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, rischio incendio), in rapporto anche ad eventuali disposizioni contenute nel piano sanitario redatto dal medico competente.
- Il documento indica gli "attori" coinvolti nel processo di valutazione; indica cioè come sono stati coinvolti i responsabili, i preposti, i lavoratori, R. S. P. P., R. L. S., Medico Competente; in quali casi e con quali modalità queste figure hanno partecipato al processo di valutazione.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: cosa deve contenere il documento?



Ai sensi del secondo comma dell'articolo 28, il documento di valutazione dei rischi deve contenere:

- a)una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b)l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione cui all'articolo 17, comma 1 lettera a); c)il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza:
- d)l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e)l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f)l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratoti a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento".




- MODULO 1: formazione generale -





Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

Vale G. Pleraccini, 24 - 50139 FIRENCE



DVR019

Documento di Valutazione dei Rischi art. 28, D.L.gs. 81/08 e s. m. vu i.

D.A.I. Medico Chirurgico Neurosensoriale

a) S.C. Neurochirurgia

Responsabile (dirigente): Dott. Lorenzo Genitori

b) S.C. Clinica di Neurologia Pediatrica

Responsabile (dirigente): Prof. Renzo Guerrini

Degenza Neurosensoriale

C.U.A. (preposto): Sig.ra Francesca Fedeli



Documento redatto da:

Ruolo	Nome c cognome	Data	Firma	
Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione	Ing. Gianluigi Soro	15/06/2009	Community Son	
			0	

Il presente documento è stato preventivamente consultato dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s. m. e i.

Ruolo	Nome e cognome	Firms		
Datore di Lavoro	Dott. Tommaso Langiano	Outrospeno		
222200000	Dott, Lorenzo Genitori	CH.		
Dirigenti	Prof. Renzo Guerrini	1 horry		
Preposti	Sig.ra Francesca Fedeli	Ferrano trapas		
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	Ing. Gianluca Verdolini	Granducas Redolin		
Medico Competente	Dott. Alfredo De Divitiis	Alpho be de sin		
	Documente reda	to da:		
Rualo	Nome e Data cognome	Firma		
Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione	Ing. Gianluigi Sor 15/06/200	Crayley Son		

Il presente documento è stato preventivamente consultato dai Rappresentanti dei Lavoratori per la

Revisione 0

Emissione 2 Se.P.P. del 15.06.2009

DVR 019

Approvets DG # 15.06.2009

PR6. 5 di 67.



Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

Viale G. Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE



Servizio Prevenzione e Protezione

DVR019

Documento di Valutazione dei Rischi art. 28, D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i.

Indice

Premessa				
Introduzione				
Descrizione delle attività	4			
Descrizione dei locali e dei percorsi	14			
2.1 Planimetria				
3. Personale				
4. Apparecchiature				
5. Descrizione dei fattori di rischio prevalenti e misure di prevenzione e				
protezione adottate				
Criteri di valutazione dei rischi prevalenti	59			
/. Promii di rischio				
Misure di prevenzione e protezione e azioni di miglioramento				
9. Action Plan e conclusioni				
10. Sorveglianza sanitaria: tabella riassuntiva di esposizione ai rischi				
specifici dell'attività				







R = f(P, D, Ki)



è una funzione della

e della



RELATIVO AL
FENOMENO
PERICOLOSO
CONSIDERATO

GRAVITA'

DEL DANNO
POSSIBILE PER IL
FENOMENO
PERICOLOSO
CONSIDERATO

PROBABILITA' DI ACCADIMENTO

DEL DANNO CONSIDERATO

- Frequenza e durata di esposizione
- Probabilità di accadimento di un evento pericoloso
 - Possibilità di <u>evitare</u> o di <u>limitare</u> il danno

<u>Tabella:</u> Scala delle probabilità (P)

Definizioni / Criteri

Valore

Livello

4	Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell'azienda, dell'USSL, dell'ISPESI, etc). Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
3	Probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno. Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
2	Poco probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi.

Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

<u>Tabella:</u> Scala dell'entità del danno (D)

Definizioni / Criteri

Valore

Livello

4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.



- MODULO 1: formazione generale -

	P						
Matrice di valutazione del Rischio:	4	4	8	12	16		
	3	3	6	9	12		
$R = P \times D$	2	2	4	6	8		
	1	1	2	3	4		
		1	2	3	4	D	→



R > 8

$$R = 1$$

Azioni correttive indilazionabili

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: l'action plan



9. Action Plan e conclusioni

Gli interventi più importanti da eseguire al fine di ridurre i rischi nel Blocco Operatorio sono riassunti nel seguente Action Plan:

RISCHIO	MISURE E AZIONI DI PREVENZIONE	RESPONSABILE DELL' ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
2. AREE DI TRANSITO INTERNE	Evitare di ingombrare le vie di transito e di esodo	Personale	IN CONTINUO
	Ripristinare l'apertura controllata da chiave o badge	Ufficio Tecnico su richiesta del preposto	2 mesi
3. STRUTTURE, SPAZI DI LAVORO INTERNI E ARREDI	Riparare le lesioni sulle pareti e valutare la possibilità di dotarle di paracolpi, almeno nei punti più critici	Ufficio Tecnico su richiesta del preposto	2 mesi
	Ripristinare il prima possibile i sevizi igienici e i locali doccia	Ufficio Tecnico	1 mese
	Sistemare le guaine termoespandenti	Se.P.P. tramite la ditta che gestisce la manutenzione	1 mese

1						1
	DVR 015	Emissione 2 Se.P.P. del 01.10.2012	Revisione 1	Approvato DG il 15.10.2012	Pag. 71 di 75	

